



Paolo Napoli
NOTAIO

Numero 608 di repertorio

Fascicolo numero 503

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno tredici del mese di gennaio.

In Casale Monferrato, al piano primo della casa in Piazza Santo Stefano 5, nel mio studio.

Avanti a me Paolo Napoli, Notaio in Casale Monferrato, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato.

Sono comparsi:

- BOLOGNESI Giacomo, nato a Casale Monferrato (AL) il giorno 20 aprile 1986, residente in Casale Monferrato via Diego Garoglio 3, codice fiscale dichiarato BLG GCM 86D20 B885V;
- GIUFFRE' Gaetano, nato a Milano il giorno 29 agosto 1947, residente in Casale Monferrato via Corte d'Appello 3, codice fiscale dichiarato GFF GTN 47M29 F205Q;
- GARLANDO Maurizio, nato a Casale Monferrato (AL) il giorno 29 novembre 1956, residente in Casale Monferrato via Salita Sant'Anna 89, codice fiscale dichiarato GRL MRZ 56S29 B885U;
- VERDICCHIO Vincenzo, nato a Napoli il giorno 13 marzo 1974, residente in Casale Monferrato via Setificio 13, codice fiscale dichiarato VRD VCN 74C13 F839Z;
- FREDDI Roberto, nato a Alessandria (AL) il giorno 25 novembre 1944, residente in Casale Monferrato via Luigi Canina 5 codice fiscale dichiarato FRD RRT 44S25 A182E;
- SECCO Paolo, nato a Casale Monferrato (AL) il giorno 22 settembre 1967, residente in Casale Monferrato frazione San Germano strada Alessandria 177, codice fiscale dichiarato SCC PLA 67P22 B885H;
- ZERBINATI Simone, nato a Casale Monferrato (AL) il giorno 27 ottobre 1985, residente in Casale Monferrato via Paolo Onorato Vigliani 38, codice fiscale dichiarato ZRB SMN 85R27 B885Z;
- BONZANO Umberto, nato a Casale Monferrato (AL) il giorno 4 gennaio 1983, residente in Casale Monferrato via Giuseppina Gusmano 23, codice fiscale dichiarato BNZ MRT 83A04 B885S;
- MORRESI Jessica, nata a Sant'Elpidio a Mare (AP) il giorno 13 giugno 1985, residente in Occimiano via Conzano 29 codice fiscale dichiarato MRR JSC 85H53 I324P;
- TRIGLIO GODINO Silvia, nata a Casale Monferrato (AL) il giorno 2 giugno 1969, residente in Casale Monferrato viale Montebello 1/H, codice fiscale dichiarato TRG SLV 69H42 B885Y;
- BELVEDERE Chiara, nata a Milano il giorno 16 luglio 1988, residente in Casale Monferrato via Hugues 1, codice fiscale dichiarato BLV CHR 88L56 F205B.

Comparenti della cui identità personale, io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

I signori BOLOGNESI Giacomo, GIUFFRE' Gaetano, GARLANDO Maurizio, VERDICCHIO Vincenzo, FREDDI Roberto, SECCO Paolo, ZERBINATI Simone, BONZANO Umberto, MORRESI Jessica, TRIGLIO GODINO Silvia e BELVEDERE Chiara, dichiarano di costituire, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) l'Associazione deno-

Registrato a
Casale Monferrato
il 21/01/2022
al n. 171
serie 1T
Esente

minata "Sostenitori del Santo Spirito - ODV" (d'ora innanzi la "associazione").

L'associazione è disciplinata, oltre che dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dallo statuto (d'ora innanzi "lo statuto").

ARTICOLO 2

L'associazione ha sede in Casale Monferrato via Filippo Mellana 8.

ARTICOLO 3

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche, assistenziali e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a promuovere, sostenere, tutelare e valorizzare la sanità casalese ed in particolare l'Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato, mediante la partecipazione allo svolgersi e all'evolversi della comunità cittadina, laica e democratica.

A tal fine essa potrà:

- a) promuovere ed organizzare incontri, dibattiti, seminari e corsi di studio, convegni, attività editoriali, viaggi culturali in Italia e all'estero, mostre, in proprio e/o su commissione e/o in collaborazione con altre associazioni analoghe pubbliche e private;
- b) favorire l'incontro, non solo tra i soci ma anche con i cittadini, svolgendo una attività di studio, di ricerca e di produzione culturale, con particolare riguardo alla storia della sanità casalese ed alle necessità attuali della stessa;
- c) ricercare la collaborazione scientifica e culturale di altre entità, private e pubbliche, cui l'accomunino i progetti di valorizzazione della sanità locale e dell'ospedale di Casale Monferrato in particolare;
- d) promuovere e acquisire partecipazioni non lucrative con altre associazioni che si ispirino ad analoghe finalità statutarie;
- e) chiedere l'ottenimento di contributi pubblici e privati, nonché sponsorizzazioni, per la preparazione e l'organizzazione di singole attività, promuovere iniziative benefiche e raccolte di fondi, anche attraverso iniziative di autofinanziamento, che possano favorire lo sviluppo della vita e della autorevolezza dell'associazione e possano recare sostegno all'Ospedale Santo Spirito e valorizzazione dei servizi e reparti attualmente operanti nonché nella prospettiva dello sviluppo di nuovi;
- f) erogare fondi sotto qualsiasi forma e sovvenzionare iniziative, in ogni caso sempre esclusivamente al fine di valorizzare l'Ospedale Santo Spirito e la Sanità casalese;
- g) svolgere, comunque, ogni e qualsiasi altra attività che sia atta al raggiungimento dello scopo sociale, nonché ad esso confacente, compresa l'apertura di sedi secondarie fuori dalla città di Casale Monferrato.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Set-

tore, attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal consiglio direttivo dell'associazione.

ARTICOLO 4

L'associazione ha durata a tempo indeterminato.

ARTICOLO 5

L'associazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello statuto che, previa lettura da me notaio datane, e constatazione dei componenti e loro e mia vidimazione, si allega sotto la lettera "A".

ARTICOLO 6

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Revisore legale dei Conti.

ARTICOLO 7

L'Associazione sarà amministrata per i primi quattro anni da un Consiglio Direttivo composto da undici membri eletti tra gli associati.

Quali componenti del Consiglio Direttivo per il primo quadriennio vengono nominati i signori:

- BOLOGNESI Giacomo Presidente;
- GIUFFRE' Gaetano - Vice Presidente;
- GARLANDO Maurizio - Consigliere - Segretario;
- VERDICCHIO Vincenzo- Consigliere - Tesoriere;
- TRIGLIO GODINO Silvia - Consigliere;
- BELVEDERE Chiara - Consigliere;
- FREDDI Roberto - Consigliere;
- SECCO Paolo - Consigliere;
- ZERBINATI Simone Consigliere;
- BONZANO Umberto Consigliere;
- MORRESI Jessica Consigliere;

tutti come sopra generalizzati, i quali presenti accettano la carica dichiarando non sussistere a loro carico cause di ineleggibilità o decadenza.

ARTICOLO 8

L'organo di controllo è composto dal Sindaco Unico dott.ssa BUSON Valentina, nata a Casale Monferrato il 14 luglio 1988, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vercelli al n. 271 ed iscritta all'Albo dei Revisori Contabili al n. 98 con DM 22 dicembre 2015.

ARTICOLO 9

I primi associati dell'Associazione, versano ora stesso l'importo della rispettiva prima quota associativa, cadauna di comune accordo stabilita in euro 100,00 (cento virgola zero zero). In totale sono quindi 11 (undici) quote associative pari ad un fondo di dotazione iniziale di euro 1.100,00 (millecento virgola zero zero).

ARTICOLO 10

Il primo esercizio sociale si chiude al 31 dicembre 2022.

ARTICOLO 11

Gli associati richiedono che l'associazione sia iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 12

I diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni per l'ammissione nell'associazione sono disciplinati dal Codice del Terzo Settore e dalle norme contenute nello statuto.

ARTICOLO 13

La devoluzione del patrimonio dell'associazione in caso di estinzione per qualunque causa è disciplinata dall'art. 19 dello statuto.

ARTICOLO 14

Ai fini della tassazione del presente atto si chiede l'agevolazione di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 con esenzione dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto con mezzi elettronici da persone di mia fiducia e completato in parte a mano da me Notaio e da me letto ai comparenti che lo confermano e con me Notaio lo sottoscrivono essendo le ore dodici e minuti dieci circa.

Consta il presente atto di due fogli per facciate intere sette oltre la presente ottava.

All'originale firmato:

Giacomo Bolognesi

Gaetano Giuffrè

Maurizio Garlando

Vincenzo Verdicchio

Roberto Freddi

Paolo Secco

Simone Zerbinati

Umberto Bonzano

Jessica Morresi

Silvia Triglio Godino

Chiara Belvedere

Paolo Napoli Notaio



Paolo Napoli
NOTAIO

Allegato "A" al n. 608 di rep./fascicolo 503
STATUTO
dell'Organizzazione di Volontariato
"SOSTENITORI DEL SANTO SPIRITO - ODV"
ARTICOLO 1

Costituzione, denominazione e sede

È costituita ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) una Organizzazione di Volontariato, a tempo indeterminato, avente la seguente denominazione: "Sostenitori del Santo Spirito - ODV", con sede in Casale Monferrato, alla via Filippo Mellana 8 operante senza fini di lucro.

L'indirizzo potrà essere variato con semplice delibera del Consiglio Direttivo con successiva comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire altre sedi operative.

Le convocazioni e le riunioni del Consiglio Direttivo non debbono necessariamente effettuarsi e svolgersi presso la sede sociale; potranno svolgersi in altro luogo purchè in Italia.

ARTICOLO 2

Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche, assistenziali e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni degli associati che hanno scelto attività di volontariato finalizzate a promuovere, sostenere, tutelare e valorizzare la sanità casalese ed in particolare l'Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato, mediante la partecipazione allo svolgersi e all'evolversi della comunità cittadina, laica e democratica.

A tal fine essa potrà:

- a) promuovere ed organizzare incontri, dibattiti, seminari e corsi di studio, convegni, attività editoriali, viaggi culturali in Italia e all'estero, mostre, in proprio e/o su commissione e/o in collaborazione con altre associazioni analoghe pubbliche e private;
- b) favorire l'incontro, non solo tra i soci ma anche con i cittadini, svolgendo una attività di studio, di ricerca e di produzione culturale, con particolare riguardo alla storia della sanità casalese ed alle necessità attuali della stessa;
- c) ricercare la collaborazione scientifica e culturale di altre entità, private e pubbliche, cui l'accomunino i progetti di valorizzazione della sanità locale e dell'ospedale di Casale Monferrato in particolare;
- d) promuovere e acquisire partecipazioni non lucrative con altre associazioni che si ispirino ad analoghe finalità statutarie;
- e) chiedere l'ottenimento di contributi pubblici e privati, nonché sponsorizzazioni, per la preparazione e l'organizzazione di singole attività, promuovere iniziative benefiche e raccolte di fondi, anche attraverso iniziative di autofinanziamento, che possano favorire lo sviluppo della vita e della autorevolezza dell'associazione e possano recare sostegno all'ospedale Santo Spirito e valorizzazione dei servizi e reparti attualmente operanti nonché nella prospettiva dello sviluppo di nuovi;
- f) erogare fondi sotto qualsiasi forma e sovvenzionare iniziative, in ogni caso sempre esclusivamente al fine di valorizzare l'Ospedale Santo Spirito e la

Sanità casalese;

g) svolgere, comunque, ogni e qualsiasi altra attività che sia atta al raggiungimento dello scopo sociale, nonché ad esso confacente, compresa l'apertura di sedi secondarie fuori dalla città di Casale Monferrato.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal consiglio direttivo dell'associazione.

ARTICOLO 3

Membrì dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia Enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ARTICOLO 4

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci e pagamento quota sociale

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale pari ad euro 100,00 (cento virgola zero zero).

La quota è relativa ad ogni singolo anno solare, di talché dovrà in ogni caso essere corrisposta dai soci entro il giorno 15 del mese di gennaio di ogni anno.

L'eventuale reiezione della domanda di nuovi aderenti deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso

ha facoltà di fare ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del rigetto contro il provvedimento, chiedendo che sul provvedimento di rigetto si pronunci il Collegio dei Probiviri in occasione della sua successiva convocazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi tre mesi dal solleccito;
- per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso, chiedendo che sul provvedimento di esclusione si pronunci il Collegio dei Probiviri in occasione della sua successiva convocazione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera del Collegio dei Probiviri che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ARTICOLO 5

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenni, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione dei libri sociali compresi gli atti deliberativi e tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenere copia previa richiesta scritta.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

ARTICOLO 6

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Revisore legale dei Conti.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le cariche associative sono elettive e gratuite salvo quanto disposto dall'art. 34 comma 2 del Codice del Terzo Settore

ARTICOLO 7

L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni e gli enti soggettivizzati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso, che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

Detto avviso conterrà l'ordine del giorno e potrà prevedere sia la prima che la seconda convocazione; quest'ultima con data successiva di almeno 24 (ventiquattro) ore.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio, entro il giorno 30 di maggio di ogni anno solare;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 8

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di sette membri o undici membri, determinato al momento della nomina, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandati. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere; se del caso delega qualche compito specifico ad un membro del Consiglio Direttivo fornendo se del caso la necessaria rappresentanza;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- amministra le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- predisporre alla fine di ogni esercizio finanziario, entro il giorno 30 del mese di aprile di ogni anno solare, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilisce l'entità delle quote sociali annue e di eventuali ulteriori contributi da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- delibera in ordine all'assunzione di personale dipendente o all'avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice - Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato almeno una volta ogni dodici mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

È validamente costituito e delibera quando sono presenti almeno tre membri. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi in caso di assenza o impedimento del primo, ne ha svolto le funzioni; essi sono sottoscritti dal Segretario e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche in tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, le adunanze si considerano tenute nel luogo in cui si trovano chi presiede ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale.

Il Consiglio Direttivo, su richiesta del Presidente, esprime di necessità il suo parere non vincolante in ordine ai programmi attuativi dello scopo preordinati annualmente dal Presidente.

ARTICOLO 9

Il Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il potere di rappresentanza del Presidente è generale, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali dell'Associazione da predisporre all'Assemblea degli associati;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- la facoltà di versare e prelevare dai conti correnti bancari.

Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

ARTICOLO 10

Il Segretario ed il Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari;
- d) conserva le deleghe rilasciate in sede assembleare.

Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione;
- c) compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie;
- d) eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze;
- e) effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti, nonché di adempimento dei contratti stipulati. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di un componente del Consiglio;
- f) gestire e controllare le risorse finanziarie dell'associazione.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Presidente.

ARTICOLO 11

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'associazione, sulle violazioni dello statuto (e del regolamento), sull'inosservanza delle delibere e sull'esclusione dei soci. Dovrà pronunciarsi in merito al ricorso promosso dai soci avverso il provvedimento di espulsione adottato e in merito al provvedimento di reiezione delle domande di nuovi aderenti e dovrà inoltre dirimere ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra soci, organismi sociali e le relative delibere adottate. Le decisioni del Collegio dei Probiviri diventano definitive ed esecutive dal momento in cui sono comunicate a tutte le parti in causa, senza possibilità di ulteriori impugnative.

Lo svolgimento del procedimento innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinato da un regolamento interno da predisporre dal Collegio stesso.

È composto da tre membri non soci nominati dall'Assemblea.

I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

ARTICOLO 12

Il Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei conti ha funzioni di controllo amministrativo ed esercita il controllo sull'associazione limitatamente alla regolarità contabile delle spese e delle entrate. Va eletto dall'Assemblea fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ARTICOLO 13

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 14

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati e dei soci sostenitori;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (es.: feste, eventi, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il giorno 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto entro il 30 aprile di ogni anno solare e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 maggio di ogni anno solare.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 15

Volontari

I volontari sono soci che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di

lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 16

Soci Onorari

I Soci Onorari vengono ammessi su invito del Consiglio Direttivo e/o del Presidente dell'Associazione, per particolari meriti culturali, sociali o civili, ovvero per particolari donazioni liberali all'Associazione. Hanno diritto di presenziare (essendone preventivamente avvisati) ad ogni riunione Assembleare o di Consiglio e possono essere richiesti per pareri o per consultazione o possono esprimere in proprio pareri.

Non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

ARTICOLO 17

Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 18

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ARTICOLO 19

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e al D.Lgs. 117/2017.

All'originale firmato:

Giacomo Bolognesi

Gaetano Giuffrè

Maurizio Garlando

Vincenzo Verdicchio

Roberto Freddi

Paolo Secco

Simone Zerbinati

Umberto Bonzano

Jessica Morresi

Silvia Triglio Godino

Chiara Belvedere

Paolo Napoli Notaio

Certifico io sottoscritto dottor Paolo Napoli Notaio in Casale Monferrato che la presente copia da me rilasciata mediante apposizione della mia firma digitale costituisce copia informatica fedele e conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del D.LGS. 7 marzo 2005 n. 82 già modificato dall'articolo 15 del D.L. 30 dicembre 2010 n. 235. Firmato digitalmente: Paolo Napoli Notaio. Casale Monferrato, 24 gennaio 2022.